



CITTA' DI TORINO
CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE
SERVIZIO REPARTI SPECIALISTICI
Centro Studi e Ricerche

CIRCOLARE N. 15/2020

OGGETTO: Materie Complementari .

Igiene e sanità.

Ordinanza contingibile e urgente n. 1 del 23/2/2020 del Ministro della Salute di concerto con il presidente della Regione Piemonte recante “*Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19*”.

Circolare Regione Piemonte (di chiarimenti applicativi) n. 8754/A1821A del 24/2/2020

Come noto, il Ministero della salute di concerto con la Regione Piemonte, in relazione all'emergenza venutasi a creare, ha emanato l'ordinanza di cui all'oggetto a cui la Regione Piemonte ha fatto seguito con la circolare recante chiarimenti applicativi.

Entrambi i documenti sono allegati alla presente nota informativa.

CC

Addì, 25/02/20

IL DIRIGENTE DI PM
Dott. Giovanni ACERBO
(f.to in originale)

Allegati:

- Ordinanza contingibile e urgente n. 1 Ministero Salute/Regione Piemonte
- Circolare Regione Piemonte, prot. N. 8754/A1821A del 24/2/2020 “*Chiarimenti applicativi in merito all'ordinanza contingibile e urgente n. 1 del Ministero della salute di concerto con il Presidente della regione Piemonte, recante 'Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019'*”



Ministero della Salute

Ordinanza contingibile e urgente n. 1

Il Ministro della Salute
di Intesa con il Presidente della Regione Piemonte

Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019.

Considerato che si sono verificati finora n. 6 casi in tre comuni del territorio della Regione Piemonte e che precisamente, come dettagliatamente illustrato nella relazione inviata dall'Unità di crisi della Regione Piemonte in data odierna al Ministero della Salute:

- per 1 caso è stato accertato il contatto con un soggetto positivo del milanese;
- per 3 casi si tratta di soggetti di nazionalità cinese rientrate da area interessata dal virus (Cina);
- per 2 casi sono tuttora in corso gli accertamenti da parte del Servizio di igiene e sanità pubblica competente al fine di individuare la possibile fonte di trasmissione;

situazione che potrebbe allargare i focolai epidemici anche ad altri territori del Piemonte in quanto, non conoscendo con certezza la fonte e le modalità di diffusione, i casi di infezione possono essere ad oggi imprevedibili nei tempi, nei modi e nei numeri, considerando l'estensione del confine del Piemonte con la Lombardia da cui è riscontrabile una situazione di rischio che potrebbe essere l'origine di un caso di contagio e di altre situazioni di rischio attualmente sotto analisi;

Rilevata pertanto la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni per contenere e contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 si devono adottare misure di contrasto e di contenimento alla diffusione del predetto virus;

Tenuto conto che l'Organizzazione Mondiale della Sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia da COVID-19 un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;

Preso atto dell'evolversi della situazione epidemiologica globale, del carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e dell'incremento dei casi e dei decessi notificati all'Organizzazione Mondiale della Sanità;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 22 febbraio 2020, e ai sensi dell'articolo 32 Legge 833/78, articolo 117 D.L. 112/98 e articolo 50 D.L. 267/2000;

Art. 1

(Misure urgenti per evitare la diffusione del COVID-19)

1. Allo scopo di evitare il diffondersi del COVID-19 nel territorio regionale, il Presidente della Regione Piemonte adotta straordinarie misure per il contenimento adeguato per contrastare l'evolversi della situazione epidemiologica.

2. Le misure di cui al comma 1 sono le seguenti:

- a) Sospensione di manifestazioni o iniziative di qualsiasi natura, di eventi e di ogni forma di aggregazione in luogo pubblico o privato, sia in luoghi chiusi che aperti al pubblico, anche di natura culturale, ludico, sportiva e religiosa;
- b) Chiusura dei servizi educativi dell'infanzia e delle scuole di ogni ordine e grado, nonché della frequenza delle attività scolastiche e di formazione superiore, corsi professionali (ivi compresi i tirocini), master, corsi universitari di ogni grado e università per anziani, con esclusione degli specializzandi nelle discipline mediche e chirurgiche e delle attività formative svolte a distanza;
- c) Sospensione dei servizi di apertura al pubblico dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura di cui all'articolo 101 dei Codici dei beni culturali e del paesaggio di cui al d.lgs. 42/2004, nonché dell'efficacia delle disposizioni regolamentari sull'accesso libero o gratuito a tali istituti o luoghi;
- d) Sospensione di ogni viaggio di istruzione sia sul territorio nazionale che estero;
- e) Previsione dell'obbligo da parte di individui che hanno fatto ingresso nel Piemonte da zone a rischio epidemiologico come identificate dall'Organizzazione Mondiale della Sanità di comunicare tale circostanza al Dipartimento di Prevenzione dell'Azienda sanitaria competente per territorio per l'adozione della misura di permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva.

3. Costituiscono misure igieniche per le malattie a diffusione respiratoria sotto riportate:

- a) Lavarsi spesso le mani: a tal proposito si raccomanda di mettere a disposizione in tutti i locali pubblici, palestre, supermercati, farmacie e altri luoghi di aggregazione soluzioni idroalcoliche per il lavaggio delle mani;
- b) Evitare il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni respiratorie acute;
- c) Non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani;
- d) Coprirsi bocca e naso se si starnutisce o tossisce;
- e) Non prendere farmaci antivirali né antibiotici, a meno che siano prescritti dal medico;
- f) Pulire le superfici con disinfettanti a base di cloro o alcool;
- g) Usare la mascherina solo se si sospetta di essere malato o si assiste persone malate;
- h) Considerare che i prodotti Made in China e i pacchi ricevuti dalla Cina non sono pericolosi;

i) Considerare che gli animali da compagnia non diffondono il Coronavirus COVID 19;

j) Evitare tutti i contatti ravvicinati;

k) Ricordare che i cittadini che presentino evidenti condizioni sintomatiche ascrivibili a patologie respiratorie, fra cui rientra il Coronavirus COVID 19, possono contattare il numero 1500, il proprio medico di base e le ASL di riferimento ovvero, solo in caso di reale urgenza, il numero 112 e che si devono evitare accessi impropri al pronto soccorso.

4. Le Direzioni sanitarie ospedaliere pubbliche, private, convenzionate ed equiparate devono predisporre la massima limitazione dell'accesso dei semplici visitatori alle aree di degenza.

Le strutture residenziali e semiresidenziali territoriali di post-acuzie, fra cui, ad esempio, RSA, RAF, CAVS, Centri Diurni, Comunità Alloggio, devono limitare l'accesso dei visitatori agli ospiti.

5. Si raccomanda fortemente che il personale tecnico (OSS) e sanitario si attenga alle misure di prevenzione per la diffusione delle infezioni per via respiratoria, nonché alla rigorosa applicazione delle indicazioni per la sanificazione e disinfezione degli ambienti previste dalla circolare ministeriale;

6. Deve essere predisposta dagli organismi competenti la disinfezione giornaliera dei treni regionali e di tutto il trasporto pubblico locale via terra, via aerea e via acqua;

7. Sono sospese le procedure concorsuali ad esclusione dei concorsi per personale sanitario;

8. Sono sospesi congedi ordinari del personale sanitario e tecnico nonché del personale le cui attività siano necessarie a gestire le attività richieste dall'Unità di Crisi.

Art. 2

(Durata e altre misure urgenti per evitare la diffusione del COVID-19)

I provvedimenti della presente ordinanza hanno efficacia dalla data della firma del presente documento fino a sabato prossimo 29 febbraio 2020.

La presente ordinanza è soggetta a modifiche al seguito del variare dello scenario epidemiologico.

Ai sensi della vigente normativa, salvo il fatto che non costituisca più grave reato, il mancato rispetto delle misure di contenimento di cui alla presente ordinanza è punito secondo le previsioni contenute del Codice penale.

Copia della ordinanza è trasmessa ai Prefetti e ai Nuclei Antisofisticazione (NAS).


IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

Alberto Cirio



IL MINISTRO DELLA SALUTE

Roberto Speranza



Roma Torino 23 febbraio 2020

Unità di Crisi
Settore Protezione Civile

unitacrispiemonte@regione.piemonte.it

Protocollo n. 8745/A1821A

Torino, 24/02/2020

Classificazione

Ai Prefetti della Regione Piemonte
Loro Sedi

e p.c.
All'Assessore della Sanità

Al Presidente della Regione

Oggetto: Chiarimenti applicativi in merito all'Ordinanza contingibile ed urgente n. 1 del Ministero della Salute, d'intesa con il Presidente della Regione Piemonte, recante "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-2019"

Al fine di dirimere alcuni quesiti posti da parte delle Autorità Sanitarie Locali si forniscono i seguenti chiarimenti per la corretta applicazione dei contenuti dell'ordinanza n. 1 del 23 febbraio 2020.

La lettera a) dell'articolo 1 comma 2 intende sospendere manifestazioni o iniziative o eventi che determinino concentrazioni di persone in luoghi pubblici o privati, aperti o chiusi al pubblico.

In questo senso sono da ritenere sospese tutte quelle manifestazioni, iniziative o eventi che, comportando l'afflusso di pubblico, possano determinare un rischio di tipo sanitario. Vanno pertanto incluse tra le attività da sospendere manifestazioni, fiere e sagre, attrazioni e lunapark, concerti, eventi sportivi che prevedano la presenza di pubblico (campionati, tornei, competizioni, eventi di ogni categoria e di ogni disciplina) e attività di spettacolo quali rappresentazioni teatrali, cinematografiche, musicali, ecc, ivi comprese le discoteche, le sale da ballo ed i locali di intrattenimento.

In via generale non sono invece ricomprese in tali attività quelle che attengono all'ordinario svolgimento della pratica di corsi sportivi ed amatoriali (es. allenamenti sportivi), escludendo l'utilizzo di spogliatoi e docce, salvo l'utilizzo dei servizi igienici.

Non rientrano nelle attività espressamente sospese dall'articolo 1 comma 2 punto b) i centri linguistici privati, i centri musicali non rientranti nella lettera b) e privi dell'afflusso di pubblico e le scuole guida.

Sono escluse dalla sospensione anche tutte le attività economiche, agricole, produttive, sanitarie e socio sanitarie, commerciali e di servizio, ivi compresi i pubblici esercizi, le mense, i dormitori di pubblica utilità, i mercati.

Non si intendono sospese le celebrazioni di matrimoni ed esequie civili e religiose, a condizione di permettere la partecipazione ai soli famigliari. Per le esequie civili e religiose si ritiene consigliabile l'esecuzione delle funzioni all'aperto.

La presente nota esplicativa potrà essere rivista ove dovessero insorgere ulteriori esigenze.

Resta ferma la facoltà delle autorità sanitarie locali (Sindaci) di intervenire con proprie ordinanze per la tutela della salute pubblica, qualora ne ravvisino la necessità.

Distinti saluti

Il Responsabile Programmazione
dei Servizi Sanitari e Socio Sanitari
dott. Franco Ripa



Il Direttore regionale
dott. Fabio AIMAR



Il Coordinatore dell'Unità di Crisi
dott. Mario Raviolo

